### N. ATTO 22 ANNO 2022

### **SEDUTA DEL 26/05/2022 ORE 21:00**

# OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - MODIFICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## ADUNANZA DI PRIMA SEDUTA PUBBLICAORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	X		RIVI LUIGI		X
SERENA LUCIA	X		FIORANI DAVIDE		X
PAGANELLI MARCO	Х		MILZA SILVIA	Х	
BERNARDI MICHELE	X		BOLZONI ELISA		X
BORLENGHI GIULIO	X		GHETTI BEATRICE	X	
MATTEASSI LUCA	X		BERNAZZANI GIOVANNI	X	
MALVICINI MICHELE		X			

Partecipa Il Segretario ComunaleDott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioGianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste l'Assessore esterno Rigamondi Ernestina.

# OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - MODIFICA.

Espone l'Assessore Rigamondi.

Il Consigliere Milza chiede quali siano i presupposti per applicare la riduzione appena presentata dall'Assessore Rigamondi.

L'Assessore Rigamondi spiega i requisiti richiesti per poter avere la riduzione.

Il Consigliere Milza annuncia l'astensione del proprio gruppo in quanto si tratta di provvedimento che non impatta molto sui cittadini di Vigolzone, quanto piuttosto sui non residenti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che

- l'art. 52 D.Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### VISTI

- l'art.1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che, con riferimento alla Tari, recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti".
- l'art. 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

**RICHIAMATO** il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale «I.U.C.»", approvato con delibera C.C. n. 7 in data 25/03/2014 e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 20 in data 29/04/2014, n. 40 in data 7/8/2014, n. 43 in data 30/07/2015, n. 30 in data 29/07/2020 e n. 22 in data 24/06/2021 esecutive ai sensi di legge;

#### **DATO ATTO che:**

- il regolamento comunale sopra richiamato, all'art. 20 "Categorie di utenza" prevede la suddivisione dell'utenza fra "domestica" e "non domestica" ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in "utenze domestiche residenti" ed "utenze domestiche non residenti";

VISTO l'art. 41 del D.P.R. 22/12/1986, n° 917 TUIR - "Unità immobiliari non locate";

**CONSIDERATO** che le utenze relative alle unità immobiliari non locate sono suscettibili di una minore produzione di rifiuti;

**VISTO** l'art. 25 del regolamento IUC - "Riduzioni per le utenze domestiche" - che al comma 1 prevede una riduzione della tariffa del 30% per le utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

**RITENUTO** di estendere la suddetta riduzione alle unità immobiliari ad uso abitativo non locate e tenute a disposizione, in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 41 del D.P.R. 22/12/1986, n° 917;

**ESAMINATA** la proposta di modifica del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. per quanto riguarda la componente Tari - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI - art. 25 "Riduzioni per le utenze domestiche" e le Norme finali e transitorie - art. 40 "Entrata in vigore", come riportato nell'allegato del presente provvedimento;

- "allegato A"

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il co. 5 dell'art. 30 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**CONSIDERATO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, al 31 maggio 2022;

**ACQUISTO** il parere dell'Organo di revisione contabile, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, in atti alla presente;

VISTO l'art. 42 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale e successive modificazioni;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti: n. 9

Assenti: n.4 (Malvicini, Rivi, Fiorani, Bolzoni)

Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 6

Astenuti: n.3 (Milza, Ghetti, Bernazzani)

#### DELIBERA

- 1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **2. APPORTARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, al vigente Regolamento IUC le modifiche indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; "all. A",
- **3. DI APPROVARE** il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- "all. B",
- **4. DI DARE ATTO** che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche approvate con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2022;

**5. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere alle modifiche regolamentari di cui sopra, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, attualmente fissato al 31 maggio p.v.;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n. 9

Assenti: n.4 (Malvicini, Rivi, Fiorani, Bolzoni)

Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 6

Astenuti: n.3 (Milza, Ghetti, Bernazzani)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Mezzadri